

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	
PROTOCOLLO GENERALE	
27 FEB. 2009	
Prot. N.	1324
Ufficio	
Cat.	

BOZZA CONVENZIONE TRA

Il Sig.: in qualità di
 pro tempore della
 con sede in, di seguito chiamato parte Concedente,

e

la **Soc. Isola Gas srl** con sede in Selargius (CA), via E. Loni n°3, P.I. 03062630920, in persona del suo legale rappresentante ing. Mario Spada, di seguito denominata Concessionaria,

PREMESSO CHE:

- in data 05.06.2008 è stata stipulata la convenzione, per la fornitura di gpl in serbatoio fisso e la relativa rete di distribuzione gpl, tra la Soc. Isola Gas e il Presidente della Coop. Edilizia A.r.l. Villa S. Pietro;
- la Coop. Edilizia A.r.l. Villa S. Pietro è titolare della Concessione Edilizia n° del rilasciata dal Comune di Villa S. Pietro per n°22 utenze residenziali:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) la parte Concedente concede alla parte Concessionaria che l'accetta, da realizzarsi su suolo pubblico, il servizio di distribuzione del gas da effettuarsi con gas di petrolio liquefatto (GPL) - rete canalizzata - per gli usi domestici e riscaldamento su tutta l'area dell'iniziativa suddetta;
- 2) le spese di realizzazione dell'impianto di distribuzione gpl sono a carico della Parte Concessionaria che riguardano:
 - a) Realizzazione di deposito di stoccaggio con serbatoio da 5 mc del tipo epox;
 - b) Realizzazione di rete di distribuzione principale di adduzione dal serbatoio sino ai contatori posizionati a bordo lotto degli utenti, mediante tubazioni in pe/ad, scavi e ripristini;
 - c) Montaggio delle cassette di alloggiamento contatori sul muro di recinzione degli utenti;
 il tutto secondo la planimetria allegata alla presente.
- 3) la Parte Concedente autorizza la Parte Concessionaria:
 - a) a posizionare e mantenere sul suo suolo e sottosuolo la rete di distribuzione e tutte le opere occorrenti per la erogazione del GPL per tutta la durata della Convenzione. Tali aree verranno cedute in comodato gratuito al Concedente per consentire l'erogazione del servizio;
- 4) la Convenzione ha la durata di 9 (nove) anni, a partire dalla data di stipula del presente accordo.

La durata inizialmente convenuta sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi a mezzo Raccomandata A.R. almeno 3 mesi prima della scadenza.

E' data facoltà alla Parte Concessionaria, al termine della Convenzione, di asportare tutti gli impianti e le attrezzature di sua proprietà (sopra elencati al punto 2 a),b),c)) o verranno ceduti al condominio ad un prezzo da pattuire al momento.

In caso di interruzione del servizio, per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti nella presente Convenzione saranno prorogati per periodi corrispondenti alla somma di interruzioni intercorse, rimanendo la Parte Concessionaria sollevata da ogni responsabilità;

- 5) la Parte Concedente si obbliga:
- a) a garantire il libero accesso all'autobotte per le operazioni di carico del serbatoio;
- 6) la Parte Concessionaria si obbliga:
- a) a costruire la rete di distribuzione e gli impianti, di cui al progetto allegato, e a provvedere alla manutenzione degli stessi nel rispetto delle normative UNI-CIG;
 - b) a richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e successivi rinnovi;
 - c) ad assumersi tutti i rischi inerenti la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, ivi compresi danni causati al patrimonio pubblico e/o privato;
 - d) ad assumersi gli oneri manutentivi ordinari e straordinari sull'impianto;
 - e) a garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 e di pronto intervento entro 24 ore;
 - f) a nominare un referente di zona;
 - g) a dismettere l'impianto in caso di interruzione permanente del servizio;
 - h) ad eseguire eventuali modifiche all'impianto qualora si renda necessario per l'esecuzione di opere pubbliche;
 - i) a cedere gratuitamente la rete di distribuzione del gas combustibile, qualora l'Amministrazione Comunale procedesse alla realizzazione del servizio cittadino di distribuzione gas, alla scadenza della convenzione con i lottizzanti che ha durata anni 9 (nove) a partire dalla data di emissione della prima fattura agli utenti.

7) Responsabilità:

- a) la Parte Concessionaria è responsabile delle opere dalla stessa realizzate, sino al contatore incluso, punto di consegna e, pertanto, risponde dei danni causati da tali opere nel corso dei lavori di esecuzione delle medesime, a condizione che la richiesta dei danni sia presentata mediante Raccomandata A.R. non oltre 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.

La Parte Concessionaria si obbliga a stipulare una polizza di assicurazione per coprire i rischi relativi alla sua responsabilità sugli impianti ed attrezzature di proprietà, in assenza di dolo da parte della Concedente;

- b) la Parte Concedente dovrà evitare danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas alla Parte Concessionaria e, qualora si verificassero, risarcire i danni arrecati;

8) Clausola arbitrale:

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione - comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione - sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, un collegio di tre arbitri nominati secondo detto regolamento.

Gli arbitri decideranno secondo equità nel rispetto delle norme di cui all'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Selargius,

Concedente

Concessionaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- 4 (rinnovazione tacita della convenzione e facoltà di asporto o rilascio degli impianti)
- 7 sub a (esonero di responsabilità)
- 8 (clausola arbitrale)

Concedente

Concessionaria
